ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 11

Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita

In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria puo' essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti. Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con Impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali puo' essere concesso un anticipo per le spese di gestione.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 12 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-11-reggenza-provvisoria-dei-magazzini-di-vendita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it